



**Commento alla Circolare n. 70/E
dell' Agenzia delle Entrate
del 18 dicembre 2007**



Con la Circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (di seguito Circolare), l'Agenzia delle entrate ha fornito i primi e attesi chiarimenti sulla nuova normativa tributaria della previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005.

Facendo seguito alle giornate di formazione Mefop del 4 e 6 dicembre u.s., con il presente documento si evidenziano alcuni tra i passaggi più salienti della predetta Circolare, con l'intesa che maggiori e ulteriori approfondimenti, se necessari, saranno svolti nelle prossime pubblicazioni Mefop e/o in futuri appuntamenti formativi.

1- Finanziamento mediante TFR pregresso.

Al paragrafo 2.1 della Circolare, l'amministrazione finanziaria chiarisce che la nuova disciplina fiscale della previdenza complementare non ha modificato la possibilità di trasferire alle forme pensionistiche complementari anche il TFR maturato in anni precedenti, ovviamente nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Il conferimento a forme pensionistiche complementari degli accantonamenti del TFR fatti in anni precedenti avviene in regime di neutralità fiscale (ai sensi dell'art. 19, comma 4, del TUIR), al pari del trasferimento delle quote maturande del TFR.

Tuttavia, la Circolare precisa che il regime di tassazione della parte di prestazione erogata da una forma pensionistica complementare corrispondente agli accantonamenti pregressi del TFR sarà definito da una norma contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Camera dei Deputati n. 3256-A). A tal fine si rileva che il predetto disegno di legge prevede che il TFR pregresso trasferito in data successiva al 1° gennaio 2007 concorre a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito.

2- La c.d. rivalutazione del TFR trasferito a forme pensionistiche complementari.

L'Agenzia delle entrate precisa (par. 2.1.1 della Circolare) che le rivalutazioni delle quote di TFR conferite alle forme pensionistiche complementari ai sensi del DM Lavoro del 30 gennaio 2007 devono considerarsi quota accessoria alle quote di TFR maturande e, pertanto, non devono essere computate nel limite di deducibilità dei contributi di euro 5.164,57. Ovviamente tali somme saranno soggette ad imposizione fiscale al momento della erogazione della prestazione, così come previsto dall'art. 11 e 14 del decreto legislativo n. 252/2005.

3- Individuazione dei lavoratori di prima occupazione.

In merito al regime di deduzione dei contributi applicabile ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, l'amministrazione finanziaria ha rinviato ad un criterio interpretativo adottato nel 2001 dalla Covip in sede di risposta ad un quesito avente ad oggetto una medesima espressione contenuta nel previgente decreto legislativo n. 124/1993. Di conseguenza, i soggetti che potranno avvalersi della maggior limite di deduzione dei contributi sono le persone che alla data del 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (par. 2.8 della Circolare).

4- Regime di tassazione delle linee garantite.

Al paragrafo 3.2 della Circolare, si chiarisce che le garanzie di restituzione del capitale o di rendimenti minimi garantiti sono equiparate ai fini fiscali ad un incremento del risultato di gestione soggetto all'imposta sostitutiva dell'11 per cento. Tale regime è applicabile, con diversi presupposti e ambiti applicativi, sia alle ipotesi in cui il gestore delle risorse finanziarie riconosca la garanzia



indistintamente al fondo pensione (o ad un relativo comparto) che nel caso in cui la garanzia operi a favore di un singolo aderente.

5- Imposta di successione.

L'Agenzia delle entrate ritiene che le prestazioni erogate da una forma pensionistica complementare ad un erede dell'aderente (o, si presume, ad un diverso beneficiario designato dall'iscritto) siano escluse dall'applicazione dell'imposta di successione, al pari delle indennità di fine rapporto e delle indennità equipollenti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni).

6- Computo degli anni ai fini della determinazione dell'aliquota dal 15 al 9 per cento.

Di notevole importanza si rivela l'interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria in merito al computo degli anni utili per determinare l'aliquota della nuova ritenuta alla fonte. Come noto, la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche, delle anticipazioni per spese sanitarie e dei riscatti espressamente disciplinati dal decreto legislativo n. 252/2005 è soggetta ad una imposizione fissa con aliquota del 15 per cento, aliquota ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali.

Preliminarmente, l'Agenzia delle entrate dichiara che ai fini della determinazione dell'aliquota sono utili tutti i periodi di partecipazione ad una forma pensionistica complementare, compresi gli anni privi di effettivo versamento dei contributi. Per anno deve intendersi, inoltre, un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione.

Nel paragrafo 4.1 della Circolare, però, si sostiene che se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

7- Sostituto di imposta.

La disposizione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005 che attribuisce ai "soggetti eroganti" le rendite la qualifica di sostituti di imposta è interpretata dall'Agenzia delle entrate in senso logico-sistematico e non letterale. Per l'effetto, a decorrere dal 2007, nel caso di erogazione convenzionata delle rendite, sulla compagnia di assicurazione gravano gli obblighi di sostituto di imposta anche sulle ritenute applicate a titolo d'acconto sulla parte di prestazione periodica corrispondente ai montanti accumulati fino al 31 dicembre 2006.

Diversamente, le comunicazioni relative al casellario delle pensioni continueranno ad essere effettuate dal fondo pensione, che ne darà informazione alle compagnie di assicurazione (par. 4.1.1 della Circolare).

8- Contributi reintegratori di anticipazioni.

L'amministrazione finanziaria limita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data il nuovo regime del credito di imposta riconosciuto ai contributi reintegratori, eccedenti il limite annuo di deduzione (par. 4.1.1 della Circolare).

Da un punto di vista fiscale, tali contributi reintegratori ricostituiscono la posizione individuale esistente alla data dell'anticipazione e, pertanto, dovranno essere imputati pro quota ai vari elementi (imponibili o esenti) che componevano l'anticipazione, così come soggetti ad imposizione in sede di erogazione della anticipazione.

Per poter beneficiare di tale credito di imposta, l'aderente ha l'onere di comunicare alla forma pensionistica complementare (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi



relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro) la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita con l'indicazione delle somme reintegrate.

Tale dichiarazione, unitamente alla certificazione dell'anticipazione erogata, comproveranno il diritto all'utilizzo del credito di imposta, utilizzabile in compensazione con debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

9- Regime transitorio di tassazione delle prestazioni.

Grande attenzione viene rivolta, dall'Agenzia delle entrate, al complesso regime transitorio di tassazione delle prestazioni così come delineato dai commi 5 e 7 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 252/2005.

In primo luogo si conferma che le prestazioni pensionistiche in capitale possono essere imputate, a scelta dell'aderente, in parte o in tutto al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 (M1) o in quello accumulato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 (M2). Diversamente, solo se l'importo da erogare in capitale sia eccedente la somma di M1 e M2, l'eccedenza va imputata al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 (M3).

Per le anticipazioni si conferma il criterio interpretativo finalizzato ad una imputazione prioritaria ai montanti meno recenti (par. 5.1 della Circolare).

10- Regime transitorio per i “nuovi iscritti”.

L'amministrazione finanziaria chiarisce che per il calcolo del reddito di riferimento delle prestazioni in capitale erogate ai c.d. “nuovi iscritti” si devono computare solo le somme accumulate fino al 31 dicembre 2006 e solo i periodi di effettiva contribuzione maturati fino al 31 dicembre 2006 (par. 5.1.1 e 5.2 della Circolare).

Tale interpretazione, così come quella adottata per il regime transitorio dei “vecchi iscritti”, si basa sul presupposto che i regimi fiscali dei vari montanti accumulati siano talmente differenti da non consentire il computo unitario delle somme e degli anni di contribuzione relativi ai diversi periodi di applicazione della disciplina transitoria fiscale.

11- Regime transitorio per i “vecchi iscritti”.

Ai paragrafi 5.1.2 e 5.1.3 della Circolare, l'Agenzia delle entrate esamina i due regimi opzionali applicabili alle prestazioni erogate ai c.d. “vecchi iscritti”.

Sebbene di natura non strettamente fiscale, si chiarisce che il “vecchio iscritto” che opta per l'applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 252/2005 sul montante accumulato dal 1° gennaio 2007 può comunque percepire in forma di capitale l'intera prestazione maturata fino a tale data. L'obbligo di convertire in rendita almeno il 50 per cento della posizione individuale maturata, concerne solo le somme accumulate dal 1° gennaio 2007, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del relativo importo sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.

In tale ipotesi, però, al paragrafo 5.2 della Circolare si chiarisce che - in sede di tassazione della parte di prestazione corrispondente al montante accumulato dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 - il reddito di riferimento si determina solo con le somme accumulate dal 2001 al 2006 e solo con i periodi di effettiva contribuzione maturati nello stesso periodo.

Diversamente, se il “vecchio iscritto” si avvale della facoltà di chiedere in capitale tutto il montante accumulato, allora troverà applicazione il previgente regime fiscale anche sulla parte di prestazione corrispondente alle somme accumulate dal 1° gennaio 2007 e il reddito di riferimento si determina in relazione alle somme e agli anni di effettiva contribuzione maturati dal 2001 fino alla data di accesso alla prestazione. In tale ipotesi, però, si applicherà anche la penalizzazione fiscale



consistente nella doppia imposizione dei rendimenti applicabile alle prestazioni in capitale superiori ad un terzo del montante (par. 5 della Circolare).

In ogni caso, alla parte di prestazione erogata al “vecchio iscritto” relativa al montante accumulato fino al 31 dicembre 2000 la forma pensionistica complementare applica l’aliquota del TFR o, se la prestazione è corrisposta in dipendenza di contratti assicurativi, la ritenuta a titolo di imposta di cui all’articolo 6 della legge n. 482/1985 sulla parte relativa al rendimento e l’aliquota del TFR sulla rimanente parte.

L’esclusione delle somme e degli anni di pertinenza del periodo maturato fino al 31 dicembre 2000, ai fini della tassazione della parte di prestazione corrispondente al montante accumulato dal 1° gennaio 2001, deriverebbe dall’abrogazione dell’attività di riliquidazione dell’imposta in base all’aliquota media degli ultimi cinque anni del percettore delle somme e, quindi, dalla necessità di calcolare già in sede di applicazione della ritenuta un’imposizione definitiva e non più provvisoria.

12- Regime transitorio dei riscatti.

Da una interpretazione letterale delle disposizioni, al paragrafo 5.4 della Circolare si afferma che la parte di riscatto corrispondente al montante accumulato dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 debba essere tassato in via ordinaria se qualificabile come riscatto c.d. volontario, in base alla previgente normativa fiscale e a prescindere dal tipo di qualifica attribuibile in virtù del decreto legislativo n. 252/2005.

13- Disciplina fiscale applicabile agli aderenti a PIP non adeguati.

L’Agenzia delle entrate ritiene che le nuove disposizioni fiscali del decreto legislativo n. 252/2005 si applicano anche agli iscritti alle forme pensionistiche individuali attuate tramite contratti di assicurazione di carattere previdenziale (PIP), anche se tali forme pensionistiche non si sono adeguate alle disposizione del decreto legislativo n. 252/2005 concernenti la costituzione entro il 31 marzo 2007 di un patrimonio autonomo e separato e la predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3, dello stesso decreto.

Si sostiene, infatti, che la norma di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 23 del predetto decreto (“I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto”) non abbia valenza fiscale in quanto disciplina i contratti di assicurazione attraverso cui le stesse forme sono attuate, senza ricomprendere anche le disposizioni fiscali in materia di contributi e prestazioni, riguardanti invece gli iscritti e non il contratto di assicurazione in quanto tale (par. 5 della Circolare).

Come noto, però, tali forme pensionistiche complementari possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR solo a seguito di adeguamento alle predette norme del decreto legislativo n. 252/2005.

14- Disciplina fiscale applicabile ai dipendenti pubblici.

La Circolare non fornisce chiarimenti in merito alla portata normativa dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 252/2005 in virtù del quale ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243/2004.